



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI - TARI anno 2022 - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti, approvato e validato dal Consorzio C.O.VE.VA.R, con sede a Vercelli, nonché dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica dello stesso servizio determinati dal medesimo Consorzio.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco	Sì
2. SANDRA FRANCO - Consigliere	Sì
3. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Presidente	Giust.
5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
6. ALBERA GIULIANA - Consigliere	Sì
7. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
9. MACCIONE PAOLA - Consigliere	Sì
10. BARONE CHIARA - Consigliere	Giust.
11. DEMIN ELIA - Consigliere	Sì
12. CRESTO GIOVANNA - Consigliere	Giust.
13. RIGONI TIZIANA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

In assenza del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vercellotti il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL VICE-SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR), così come integrato dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 238 del 23 giugno 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019* avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021* avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 prevede la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;

- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021* sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
- con *determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021* sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;
- con *deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che, con le nuove prescrizioni, ha reso ancor più complesso l'iter di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, andando altresì ad incidere sulle modalità di gestione del tributo, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 e dalla Legge n. 296/2006. Tale delibera impone dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e richiede agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 (ritenuto termine ordinatorio da IFEL) uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione dovrà adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il D.Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinanti, introducendo una nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestiche, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", abrogando la facoltà per i comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *"Conferma provvisoria per l'anno 2022 delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021 e approvazione scadenze"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *"Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati"*;

Dato atto che:

- alla data di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, il Consorzio obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (C.O.VE.VA.R), con sede a Vercelli (Ente territorialmente competente per lo svolgimento in sede locale delle funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 10.01.2018, n. 1 e s.m.i., ed al quale aderiscono i Comuni dell'area vercellese e Valsesia), non aveva ancora definito il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 ma aveva inviato ai Comuni una nota, pervenuta in data 03/12/2012 prot. n. 2279, nella quale evidenziava che *"...il Consorzio provvederà, per l'anno 2022 a confermare provvisoriamente le previsioni dei PEF 2021 rinviando a successivo provvedimento l'approvazione dei PEF 2022, dopo aver avuto contezza delle spese dei singoli Comuni in accordo all'MTR2 – "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025" di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente "ARERA" invitando i Comuni "...a confermare i valori individuati per l'anno corrente, nella formazione del bilancio di previsione per l'anno 2022"*;
- il Comune ha ritenuto, comunque, di dover procedere per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di limitare al massimo la gestione del medesimo bilancio con le regole dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- pertanto, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esposti nella su richiamata deliberazione consiliare n. 49/2021, il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con la su richiamata deliberazione consiliare n. 53/2021, circa le previsioni della TARI e del costo del relativo servizio, è stato impostato tenendo conto della tariffe vigenti nell'anno 2021 (risultanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge) e dei costi del PEF 2021 (risultanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge), con l'avvertenza che, qualora il C.O.VE.VA.R avesse predisposto e validato il PEF 2022-2025 entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio 2022-2024, il Comune stesso, e per esso il Consiglio Comunale che ne ha specifica competenza, avrebbe approvato le correlative tariffe TARI 2022 con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, apportando al bilancio di previsione 2022-2024 le occorrenti variazioni;

Fatto presente che:

- nel frattempo è intervenuto il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni in L. 25.02.2022, n. 15, il quale:
 - o all'art. 3, comma 5-quinquies, ha previsto che *"A decorrere dall'anno 2022, i*

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- *all’art. 3, comma 5-sexiesdecie, ha previsto che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”;*
- *sempre nel frattempo è intervenuto pure il D.L. 17.05.2022, n. 50, il quale, all’art. 43, comma 11, ad integrazione dell’art. 3, comma 5-quinquies, su riportato, ha stabilito che il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è strutturalmente prorogato rispetto all’ordinario termine del 30 aprile, nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva; ha stabilito inoltre che “In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*
- *pertanto, in base alle disposizioni di legge suddette, il termine per l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) – periodo regolatorio 2022-2025, riferito al servizio integrato di gestione dei rifiuti, è stabilito al 31.05.2022;*

Fatto altresì presente che, nello stesso frattempo, il C.O.VE.VA.R.:

- *con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 11.05.2022, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del PEF, vigenti dal 1° gennaio 2023, individuando il posizionamento della gestione nello “Schema regolatorio I”, ai sensi della deliberazione dell’ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022, che si allega alla presente;*
- *ha approvato e validato il PEF TARI riferito a questo Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, come risultante dalla deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022, e dalla documentazione ad essa allegata che, opportunamente estrapolata, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;*

Rilevato che, alla data odierna, occorre, quindi, provvedere alla presa d’atto del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2022 e dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica dello stesso servizio determinati dal medesimo Consorzio;

Dato atto che in merito alla procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario PEF, la deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, all’art. 7, prevede che, sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto dal Gestore lo schema iniziale del PEF per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, provvede:

- alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2;
- alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025;
- alla validazione del documento stesso mediante verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF. L'Autorità finale, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

Considerato che:

- il gestore del servizio è inteso sia come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, sia come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia di parte del servizio;
- il gestore od i gestori del servizio hanno la responsabilità di predisporre annualmente il PEF "grezzo", cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC;

Avuto presente che nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune di Livorno Ferraris l'ente di governo d'ambito risulta essere il Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani - C.O.VE.VA.R.;

Preso atto che l'ente di governo d'ambito C.O.VE.VA.R. ha provveduto alla procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario, alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF;

Visto il PEF e la relazione di accompagnamento redatti dall'ente di governo d'ambito C.O.VE.VA.R., approvati e validati con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e pervenuti con nota prot. n. 3627 in data 12.05.2022 (PEF) e con nota prot. n. 3632 in data 12.05.2022 (Relazione di accompagnamento), allegati alla presente deliberazione e preso atto che:

- per l'anno 2022, il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 632.209,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.146,00 e costi variabili per €

- 515.063,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 630.000,00 (costi fissi € 117.146,00 e costi variabili € 515.063,00);
- per l'anno 2023, il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 641.692,00, suddiviso tra costi fissi per € 118.241,00 e costi variabili per € 523.452,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 639.483,00 (costi fissi € 118.241,00 e costi variabili € 521.242,00);
 - per l'anno 2024, il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi variabili € 528.172,00);
 - per l'anno 2025, il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi variabili € 528.172,00);

Visto, inoltre, **che** il medesimo PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto di dover prendere atto del contenuto del suddetto PEF, dando atto nel contempo che della differenza per ciascun anno tra quanto recuperabile mediante tariffa e costo del servizio si terrà conto nei costi che andranno a comporre la tariffa per gli anni successivi al primo;

Dato atto che il PEF in parola deve poi essere trasmesso all'ARERA, mediante l'apposita piattaforma online, ai fini della successiva approvazione, come previsto dalle deliberazioni dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 e n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021, adempimento a carico dell'ETC;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF e che, nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dagli Enti Territorialmente Competenti;

Considerato che la delibera di presa d'atto del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell'entrata tributaria, bensì ne costituisce un presupposto;

Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopra indicate, di prendere atto per l'anno 2022 del Piano Finanziario TARI approvato e validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif;

Precisato che le risultanze economiche emergenti dal medesimo PEF saranno inserite nel

bilancio di previsione 2022-2024 per le annualità 2023-2024 con la variazione di bilancio, iscritta all'ordine del giorno della presente adunanza consiliare, che sarà adottata seduta stante;

Ritenuto, inoltre, per completezza, di dover prendere pure atto dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui dianzi detto, determinati dal C.O.VE.VA.R.;

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

- il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, pervenuto con nota prot. PEC n° 4016 in data 24.05.2022 da parte del Revisore dei Conti Beltrami Dott. Massimiliano, firmato digitalmente, che si allega alla presente deliberazione;

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto dell'approvazione e validazione del Piano Finanziario del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI), nelle risultanze del PEF TARI – periodo regolatorio 2022/2025 – e dei relativi allegati, da parte dell'ente di governo d'ambito Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani - C.O.VE.VA.R., come da documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il PEF TARI come sopra approvato e validato:
 - per l'anno 2022, espone un costo complessivo di € 632.209,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.146,00 e costi variabili per € 515.063,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 630.000,00 (costi fissi € 117.146,00 e costi variabili € 515.063,00);
 - per l'anno 2023, espone un costo complessivo di € 641.692,00, suddiviso tra costi fissi per € 118.241,00 e costi variabili per € 523.452,00, di cui è possibile

- recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 639.483,00 (costi fissi € 118.241,00 e costi variabili € 521.242,00);
- per l'anno 2024, espone un costo complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi variabili € 528.172,00);
 - per l'anno 2025, espone un costo complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi variabili € 528.172,00)
4. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità dei gestori e le relazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 5. Di precisare che le risultanze economiche emergenti dal medesimo PEF saranno inserite nel Bilancio di Previsione 2022-2024 per le annualità 2023-2024 con la variazione di bilancio, iscritta all'ordine del giorno della presente adunanza consiliare, che sarà adottata seduta stante;
 6. Di prendere altresì atto dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui è menzione in narrativa, determinati dal C.O.VE.VA.R e risultanti dalla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 11.05.2022, individuando il posizionamento della gestione nello "*Schema regolatorio P*", ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022, che si allega alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione all'ente di governo d'ambito Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani - C.O.VE.VA.R. per i provvedimenti di competenza;
 8. Di dare atto che la delibera di presa d'atto del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell'entrata tributaria, bensì ne costituisce un presupposto;
 9. Di pubblicare sul sito dell'Ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali" ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013, la presente deliberazione sulla base delle indicazioni dettate anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 719 del 27.10.2021;
 10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione.

Preso atto che, a riguardo della medesima proposta, sono stati acquisiti:

- il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tributi e il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del T.U. Enti Locali succitato.

Sentita l'illustrazione della proposta e del contenuto del PEF da parte del Sindaco.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, al fine di sveltire l'iter di attuazione dei successivi adempimenti esecutivi e di adozione delle relative tariffe.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
CORGNATI STEFANO PAOLO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA